



# NEWSLETTER n. 43/2017



del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci

15 dicembre 2017

## Le 'Brevi dal Palazzo'

(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine - [www.avvocatibergamo.it](http://www.avvocatibergamo.it)

del CNF [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it) - della Cassa di Previdenza - [WWW.cassaforense.it](http://WWW.cassaforense.it))

### Neugel Percassi sostituisce la dimissionaria Daniela Milesi

A seguito delle dimissioni dell'avv. Daniela Milesi, il Consiglio dell'Ordine nella riunione del 5 dicembre, in base alla graduatoria di cui al verbale della Commissione elettorale del 29.01.15, ha deliberato il subentro alla collega dell'avv. Neugel Percassi. Un ringraziamento a Daniela Milesi per l'attività prestata ed un augurio di proficuo lavoro a Neugel Percassi.

### Modifiche alla legge professionale

E' stata pubblicata in G.U. n. 284 del 5 dicembre '17 la L. 04.12.17 che, con modifiche, ha convertito il D.L. 16.10.17 n. 148 (decreto fiscale).

#### Due novità rilevanti per gli avvocati:

- **Assicurazione infortuni**: è stato modificato il comma 2 dell'art. 12 della L. n. 247/12, con l'effetto di eliminare l'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni per l'avvocato, ma permane l'obbligo, anche per la comunicazione al COA, di copertura contro gli infortuni in favore di collaboratori, dipendenti e praticanti;
- **Equo compenso**: è stato introdotto nella legge professionale l'art. 13 bis che disciplina l'equo compenso per gli avvocati.

### PCT- avviso interruzione servizi

### !!! Attenzione !!!

Il Ministero della Giustizia ha comunicato che alcuni dei servizi saranno indisponibili a partire dalle ore 17:00 del 15 dicembre. Il ripristino di tutti i sistemi è previsto indicativamente alle ore 8:00 del 18 dicembre. Durante l'esecuzione delle attività di manutenzione rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti esterni abilitati, anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo dei singoli distretti.

Durante le summenzionate interruzioni programmate non sarà possibile consultare i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Si avvisa che, durante il periodo di sospensione, non sono disponibili i registri di cancelleria, procedere alla consultazione e "scaricare" i fascicoli da parte di tutti gli utenti interni (magistrati e personale di cancelleria).

### Istituto della messa alla prova - informatizzazione programma

Nell'ambito dell'istituto della messa alla prova è ora possibile chiedere all'UEPE l'elaborazione del programma anche inviando una PEC all'indirizzo

[uepe.bergamo@giustiziacert.it](mailto:uepe.bergamo@giustiziacert.it)<mailto:uepe.bergamo@giustiziacert.it>.

## OCF

### No dell'avvocatura italiana al processo civile "sommario"

L'Organismo Congressuale Forense è intervenuto nuovamente in tutte le sedi istituzionali per scongiurare l'approvazione dell'emendamento al testo del decreto fiscale 2018, all'esame delle apposite Commissioni della Camera dei Deputati, che generalizza l'estensione del rito sommario nel processo civile.

## Cassa Forense

### Scadenze

**31 dicembre 2017, domenica, prorogato al 2 gennaio 2018, martedì:** -termine per il pagamento della 2<sup>a</sup> rata a saldo dei contributi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l'anno 2016 - mod. 5/2017; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati;

-termine per il pagamento VOLONTARIO del contributo modulare.

-termine per il pagamento FACOLTATIVO dell'integrazione del contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell'intera annualità previdenziale.

## Deontologia

### Mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al C.O.A.

"L'iscritto che non versi al proprio COA nei termini stabiliti il contributo annuale è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, previa contestazione dell'addebito e sua personale convocazione (art. 29 L. 247/2012), inflitta con provvedimento non avente natura disciplinare ma comunque adottata secondo le forme del procedimento disciplinare, in analogia con quanto previsto dall'art. 17 L. n. 576/1980 (sospensione dall'esercizio della professione per inadempimento dell'obbligo di invio alla Cassa di Previdenza del modello 5). Detto provvedimento è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo - correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall'art. 50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l'illegittimità di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall'avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell'ordine: ciò, peraltro, non giustifica dubbi di incostituzionalità dell'accennata disciplina, giacché non sussiste lesione alcuna del diritto di difesa dell'interessato, che infatti ben può farsi assistere nel ricorso al C.N.F. da altro difensore, ferma restando la facoltà di comparire dinnanzi al Consiglio e di interloquire personalmente."

(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 140)